



## CITTA' DI TRAVAGLIATO PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Libertà, 2 – 25039 TRAVAGLIATO BS  
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175  
Sito internet: [www.comune.travagliato.bs.it](http://www.comune.travagliato.bs.it)  
P.E.C.: [protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it)

**DELIBERA NUMERO 15 DEL 29/04/2016**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

**Oggetto : MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERA COMMISSARIALE CON POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 19/06/2014.**

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **19:00** , nella casa municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano

Nominativo	Presente	Assente	Nominativo	Presente	Assente
PASINETTI RENATO	X		BOSIS PAMELA	X	
TIRONI SIMONA		X	PLATTO FABIO	X	
BERTOZZI CHRISTIAN	X		MACULOTTI PATRIZIA	X	
CHIARASCHI LUCIA ROMANA	X		UBOLDI DAVIDE	X	
SANTI FAUSTO	X		ZINI FRANCESCA		X
SCALVINI ROBERTO	X		VERZELETTI STEFANO	X	
RESCONI SIMONA	X		CADEI EBE	X	
COLOSIO LUCA PIETRO	X		PATERLINI DOMENICO		X
CHIARI FABIO	X				
<b>Totali</b>				<b>14</b>	<b>3</b>

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Rag. Renato Pasinetti** (Sindaco) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale **Siciliano Dott. Domenico**.

## **MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) APPROVATO CON DELIBERA COMMISSARIALE CON POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 19/06/2014**

**Sindaco:** Punto n.8 all'ordine del giorno "Modifica ed integrazione al regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa Rifiuti (TARI) approvato con delibera comm. n.2 con poteri di Consiglio comunale del 19.06.2014". Abbiamo deciso di modificare questo regolamento perchè sia iniziata una attività di verifica e di controllo di quello che è il regolare pagamento della tassa dovuta sullo smaltimento dei rifiuti, questo ancora lo scorso anno. Dopodichè si è però riscontrata una effettiva difficoltà nel trovare una interpretazione lineare e coerente tra quello che c'è scritto sul regolamento e quelle che sono le norme di legge, le interpretazioni e quindi abbiamo deciso di fare un intervento proprio per andare a definire meglio alcuni punti di questo regolamento in modo da renderlo il più chiaro e indiscutibile possibile. Resterà forse, spero di no, ancora qualche punto, come sempre, perchè l'italiano è una lingua che davvero permette tante interpretazioni; abbiamo cercato insomma di limitare queste interpretazioni il più possibile per evitare anche contenziosi che purtroppo ci sono stati, sono in essere e stiamo cercando in AST di definirli. Come ben sapete abbiamo già dato lo scorso anno una indicazione alla municipalizzata su come intervenire su questi contenziosi, o per evitare insomma questi contenziosi. Quindi il regolamento viene modificato proprio in quella direzione. Inoltre, sono state aggiunte alcune parti di cui poi vi parlerò leggendole. Prima però di leggerlo, volevo dire questo: abbiamo insieme, nella Commissione statuto regolamenti e nella Commissione congiunta dove c'era anche la Capigruppo, visto le varie modifiche che erano state apportate, quindi io ho fatto reinviare il regolamento modificato dalla Commissione; però come vi avevo anche anticipato, a chi era presente in Commissione, avevamo ancora un paio di cose, anzi pensavo una cosa e invece poi erano due, che AST stava appunto studiando e che ci ha poi definito con due ulteriori modifiche.

Parto con quelle per non fare confusione:

– una è quella che c'è a pagina 10 ed è legata proprio a questi contenziosi in essere, perchè la tariffa rifiuti non è distinta tra i piazzali e i capannoni. Questo è un problema notevole, perchè giustamente la normativa prevede una distinzione, una differenziazione; giustamente le aziende vengono a lamentarsi del fatto che pagano lo stesso sul piazzale come all'interno del capannone, dove producono effettivamente i rifiuti. I contenziosi, che si stanno chiudendo, si stanno chiudendo con una percentuale che è vicina al 50% di quello che è la tariffa piena, su queste aree. La tariffa piena è composta da due voci, una parte fissa (che è circa il 40% della tariffa piena) e una parte variabile (che è circa il 60% della tariffa piena). Quindi AST, con l'aiuto della Fraternità Servizi che è la Società che sta gestendo insieme a loro queste situazioni ci ha consigliato, per rapportarci a quello che è lo stato di fatto praticamente della situazione, di apportare nel regolamento giustamente questa modifica, in modo da evitare in futuro questi contenziosi, cioè intervenendo soltanto sulla tariffa parte variabile con una riduzione del 75%. Come vi dicevo, parliamo del 75% del 60% dell'intero. È un calcolo che sembra complicato, ma in realtà lo fa il software, e quindi per loro era più comodo applicarlo in questo modo. Che cosa comporta? Comporta che la riduzione praticamente, rispetto al capannone sul piazzale, è del 45% (48% perchè poi dipende un po' dalle situazioni e da questi famosi Kd che sono i coefficienti di calcolo in base al tipo di rifiuto prodotto o meno). Quindi, la modifica che è stata ulteriormente apportata in modo sostanziale, rispetto a quelle che abbiamo visto in Commissione, è questa, con ribadisco una riduzione praticamente di circa il 45-47% della tariffa rifiuti sui piazzali che però devono essere adibiti al servizio delle attività produttive (una specifica).

– La seconda modifica è semplicemente a pagina 16 del regolamento...

*(Voci fuori microfono)*

**Sindaco:** Lo leggo subito, lo leggo subito. Allora, praticamente viene inserito un nuovo punto tra il punto n.9 e il punto n.10 dell'Art. 15. Quindi, Art. 15, dopo il punto n.9, il punto n.10 cambia. Quello che è attualmente il punto n.10 diventa punto n.11, viene inserito un punto n.10 che dice "Il

*tributo, limitatamente alla parte variabile TV1, è ridotto del 75%...*”, anzi c'è un errore, è ridotto “del” e “del”... questo “del” lo togliamo naturalmente “... è ridotto del 75% della quota variabile TV1 per le aree scoperte operative a servizio di attività”. Anche qui è rimasto... anche il resto è rimasto per niente, questo è tutto da togliere, “attività” e punto. Scusate, è rimasto un pezzo della modifica che era stata vista diversamente, poi invece è stata ridotta a sua volta. Lo rileggiamo: il punto n.10, il nuovo punto n.10 è “*Il tributo, limitatamente alla parte variabile TV1, è ridotto del 75% della quota variabile TV1 per le aree scoperte operative a servizio di attività*”. Quello che era invece il punto n.10 dell'Art. diventa punto n.11, rimane ma diventa punto n.11.

*(Voci fuori microfono)*

**Sindaco:** È rimasto il classico refuso che dice sempre... è da togliere sì, sì. Finisce ad “attività” punto, perché la proposta di modifica era diversa e vedo invece che è rimasta dentro. No, chiedo scusa, è solo “avente” che viene tolto, non è la prosecuzione, chiedo scusa ho fatto io confusione; è solo “avente” che viene tolto perché non ha nessun senso di rimanere lì. Avete capito la posizione qual è? Allora, lo rileggo per l'ennesima volta ma stavolta correttamente: “*Il tributo, limitatamente alla parte variabile TV1 è ridotto del 75% della quota variabile TV1 per le aree scoperte operative a servizio di attività*”. Rimane l'altra parte “*In ogni caso la tariffa viene applicata in base a quanto previsto dall'Art. 11 del presente regolamento*”, che l'Art. 11 è quello che prima era l'Art. 10, chiedo scusa.

**Consigliere Verzeletti:** Allora è comma 11, non Art. 11.

**Sindaco:** Comma 11.

**Consigliere Verzeletti:** Perché se non rimanda all'Art. 11 del regolamento.

**Sindaco:** Ah sì, giusto, comma 11, non articolo... del comma.

*(Voci fuori microfono)*

**Sindaco:** In ogni caso “*La tariffa viene applicata in base a quanto previsto dal comma 11 del presente articolo*”.

– L'altra modifica invece che dicevo a pagina 16, cioè Art. 22 al comma 11, parto dalla metà capoverso, dal capoverso successivo che praticamente questa è la presa d'atto della nuova iniziativa messa in atto già da quest'anno, dove AST consegna ogni gennaio, insieme al calendario, un coupon per il ritiro gratuito di una dotazione minima, come viene chiamata, di sacchi di ogni genere. Quindi non era più valido questo comma che leggiamo com'era e come diventa, cioè “*Per tutte le utenze domestiche è stabilita una dotazione minima di sacchi per il conferimento di rifiuti indifferenziati che l'utente è tenuto ad acquistare*” diceva prima; questo “ad acquistare” viene tolto e semplicemente diventa “... è tenuto a ritirare”, perché con il coupon si va in AST e si ritira, quindi non si acquista, “... nell'anno solare indipendentemente dall'effettivo periodo di utilizzo del servizio. La dotazione minima, ai sensi della recente deliberazione di Giunta è stabilita in sei sacchi da 60 litri” è tutto come prima “*per ogni persona che compone il nucleo domestico aggiornabile in base alle analisi effettuate a consuntivo da AST*”. È stato aggiunto, come ho appena detto, anche la definizione che ho appena detto prima, quindi la dotazione minima è ritirabile gratuitamente in AST tramite l'utilizzo del coupon inviato annualmente a tutte le utenze domestiche, perché parliamo solo di utenze domestiche. Quindi è semplicemente una presa d'atto della iniziativa messa...

**Consigliere Verzeletti:** Sindaco, scusi, posso?

**Sindaco:** Prego.

**Consigliere Verzeletti:** Una battuta anche un po' per alleggerire, è venerdì sera; va benissimo chiaramente. *“Per tutte le utenze domestiche è stabilita una dotazione minima di sacchi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati che l'utente è tenuto a ritirare”* ... che “può ritirare”, nel senso che se io proprio non volessi ritirarlo non è che sono tenuto tenuto... che “può ritirare”...

**Sindaco:** Invece AST ci dice che preferisce mantenere il “tenuto a ritirare” perché...

**Consigliere Verzeletti:** Cioè sono tenuto a ritirarlo?

*(Voci fuori microfono)*

**Sindaco:** Esatto perché se nessuno li ritira mai...

**Consigliere Verzeletti:** Io li utilizzo, però se desiderassi comprarli non è che sono tenuto a ritirare quello gratuito, ma era una battuta chiaramente, ben venga l'iniziativa per l'amor del cielo.

**Sindaco:** È tenuto a ritirare quelli gratuiti oppure può comprarseli se preferisce, e li paga.

**Consigliere Verzeletti:** Era solo per stemperare un po'... mi sembrava strano. Un dono gradito dalla cittadinanza, questo è indubbio, e si è tenuti... tutto lì.

**Sindaco:** Leggiamo però anche le modifiche invece che abbiamo condiviso in Commissione, sono poche ma sono:

– all'Art. 8 abbiamo aggiunto un capoverso al punto n.4 che fa riferimento al periodo di applicazione della tariffa e l'aggiunta è la seguente *“In deroga a quanto sopra...”*, cioè a quando si paga, quando si è obbligati a pagare e tutto quello che è relativo al pagamento delle tariffe *“In deroga a quanto sopra nell'ottica di incentivare le iniziative di attività commerciale da parte dei giovani, le attività di commercio di vicinato, di nuova apertura da parte di persone di età inferiore ai 36 anni, (solo quelle attività con superfici fino ad un massimo di 200 metri quadrati) saranno esonerati dal pagamento della tariffa per il primo anno di attività e avranno una riduzione del 50% della stessa per il secondo e per il terzo anno di attività”*. Questa è un'iniziativa che ha come obiettivo quello di incentivare e facilitare le nuove aperture di attività commerciali da parte di giovani che in questo modo avranno, per il primo anno, l'esonero totale della tassa dei rifiuti, per il secondo e terzo anno avranno una riduzione del 50% di questa tassa. Speriamo che questo aiuti qualche giovane coraggioso ad iniziare attività. Abbiamo avuto fortunatamente una inaugurazione, due inaugurazioni pochi giorni fa qui in piazza, una gelateria e una nuova apertura di un bar, di un locale, quindi siamo contenti di vedere che c'è attività;

– abbiamo apportato una piccola modifica all'Art. 14 alla lettera c) del primo punto; la definizione precedente era *“I locali stabilmente riservati a impianti tecnologici...”*, e invece abbiamo deciso di modificare questo inizio di frase, abbiamo detto che lo spazio... quindi “i locali stabilmente riservati a” viene cancellato e si dice che *“Lo spazio nei locali stabilmente riservato a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, e magazzini automatizzati”* praticamente vedono l'esclusione dell'applicazione della tassa rifiuti;

– all'Art. 16 al punto n.2, siccome il regolamento faceva riferimento a un regolamento tecnico, abbiamo meglio specificato di quale regolamento tecnico si parla, in modo che sia chiaro per il cittadino, per l'utente che vuole andare a capire a quale norma deve sottostare, quindi abbiamo aggiunto che si tratta del regolamento comunale di disciplina dei servizi di gestione rifiuti urbani e assimilati, approvato con delibera del Consiglio comunale del 2008 n.12; al punto n.3 abbiamo tolto una parte che è la seguente; l'Art. 3 recita *“Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa dove si formano in via continuativa e prevalente*

*rifiuti speciali non assimilabili e/o rifiuti pericolosi*”. Questa definizione, cioè “non si tiene conto di quella parte di essa dove si formulano” questi rifiuti, è una ambiguità assoluta nel senso che nessuno è ancora riuscito a stabilire effettivamente come si misura quella parte dove si formano i rifiuti. Quindi anche questo dà adito a tante interpretazioni e anche a tanti contenziosi, e quindi la modifica è la seguente: viene cancellato “di quella parte di essa dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili e/o rifiuti pericolosi”, ma viene detto questo “*Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto dei locali e delle aree destinate ad attività produttive ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili e/o pericolosi*”. Quindi semplicemente si delimita in modo più chiaro quella che è l’area sottoposta a tassazione; al punto n.4 seguente due piccole modifiche “*Al fine di beneficiare dell’esclusione di cui al comma 2 il soggetto passivo deve presentare domanda entro il 31 dicembre*” era prima, entro il 31 dicembre dell’annualità in corso. Togliamo il “31 dicembre dell’annualità in corso” e diciamo che è da presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo, perché bisogna anche dare il tempo di chiudere un anno, prima di presentare dei documenti, quindi la domanda. Anche in questo caso l’obiettivo è quello di agevolare le imprese in questo caso; si utilizza l’apposita domanda, ma prima bisognava allegare copia dei formulari di rifiuti speciali e attestazioni equivalenti ad ogni presentazione annuale. Noi diciamo che si utilizza un modulo predisposto dal Gestore, quindi da AST verrà predisposto questo modulo così sarà uguale per tutti, e non si dovranno presentare formulari, modello MUD o quant’altro. Quindi eliminiamo tutta la parte al punto n.5 sempre dell’Art. 16, eliminiamo tutta la parte dove il contribuente, diceva prima l’articolo “... dovrà produrre la seguente documentazione: modello MUD con tipologie di rifiuti prodotti e loro smaltimento, formulario e attestazione equivalenti, attestazione rilasciata dal soggetto se diverso dal produttore che effettua l’attività di recupero e altra documentazione”. Quindi un carico di lavoro inutile nel senso che poi, quando a un Ente arrivano pacchi di documentazione, succede semplicemente che non li guarda nessuno, o se li guardano li guardano una volta ogni sei mesi o una volta all’anno, una volta ogni due anni, a campione per vedere se c’è qualche problema. Quindi abbiamo preferito semplicemente dire che, cancellando tutta questa parte, l’Art. 16 prosegue dicendo che “*Entro il 31 gennaio dell’anno successivo bisogna presentare la dichiarazione riportante la tipologia di rifiuti prodotti, le relative quantità e qualità di recupero messa in atto utilizzando l’apposito modello di dichiarazione predisposto dal Gestore*”. Quindi semplicemente un’autodichiarazione dove dico, io che sono l’imprenditore, dico “*Ho smaltito questi rifiuti in questa quantità, in questo centro*”, dopodiché starà alla AST, in questo caso, al Gestore decidere “*Voglio verificare se quello che tu mi hai autodichiarato è reale e corretto, quindi ti chiedo di farmi avere tutta la documentazione*”. Invertiamo diciamo l’onere della raccolta della documentazione. Se te la chiedo tu me la devi dare, se non te la chiedo è inutile che mi dai montagne di documenti inutili che poi nessuno leggerà mai. Questa è l’ultima modifica. L’obiettivo di questa modifiche è duplice: partito come vi dicevo all’inizio con l’ottica di definire meglio le cose e come abbiamo visto si trattava anche di modifiche piccole, ma per identificare meglio le aree, identificare meglio come tassarle e anche in queste piccole cose che vi ho detto l’obiettivo è quello di andare incontro alle attività produttive, cercando di oberarle il meno possibile di documenti inutili o di pratiche che poi nessuno andrà mai a verificare. Lascio la parola se ci sono interventi in proposito. Consigliere Uboldi, prego.

**Consigliere Uboldi:** Su questa deliberazione faccio il ragionamento che vale anche per quella dopo che è conseguente, che sono poi il quantum. Ci asteniamo, ma c’è una ragione fondamentale. Da una parte, mi sembra di capire, l’input è stato quello “riduciamo la tariffa su alcune attività, sulle imprese, su alcune attività”... a noi mancano dei...

**Sindaco:** Quella è l'altra, però si va a bene.

**Consigliere Uboldi:** Faccio un ragionamento su tutte due, perché poi il regolamento questo poi determina, come ha detto per esempio... non mi ricordo più in quell’Art., alla fine se facciamo 70% del 65% sulle attività avremo una riduzione per i piazzali del 48%, comunque si determinano delle

riduzioni che riguardano attività e imprese. A noi mancano un po' i dati di riferimento, quindi dovrei basarmi sulla fiducia che le tabelle fatte, immettendo quegli importi, poi consentano di coprire i costi perché alla fine è quello, coprire i costi dei servizi. A noi mancano alcuni dati sulla ricaduta e sul piano finanziario, perché aldilà di un'osservazione fatta due giorni fa dall'Assessore Chiaraschi, che diceva "*Beh io ero presente anche in situazioni in altri Comuni, tariffe più basse...*" eccetera e un input era quello di abbassare le tariffe, però effettivamente non sappiamo se la ricaduta effettiva quale sarà; e secondo, complessivamente quello che ne viene fuori, d'accordo abbasso sulle attività, abbasso sulle imprese, ma sulle famiglie non viene niente qui. Quindi forse era da ragionare un po' un aspetto più ampio, cioè principio primo riduciamo la quantità di rifiuti, principio secondo applichiamo la riduzione a chi fa una riduzione dei rifiuti che produce, e coinvolgiamo anche le famiglie in questo, non facciamo solo sulle attività e sulle imprese. Quindi la nostra astensione è dovuta a queste osservazioni: da una parte ammetto una mancanza nostra di dati e capire questo 48% in meno cosa determina eccetera, dall'altra su un principio più generale che forse si poteva coinvolgere, nella riduzione, anche le famiglie se l'obiettivo è quello, non limitarsi solo ad attività e imprese ma a ridisegnare questa redistribuzione di tariffe su tutti, coinvolgendo anche le famiglie perché altrimenti risultano penalizzati da questa operazione, rispetto ad altre utenze.

**Sindaco:** Grazie. Altri interventi? Il ragionamento sull'equilibrio finanziario deriva dal recupero dell'evasione. Noi crediamo che sia giusto che si paghi tutti di meno ma tutti, e quindi abbiamo iniziato questa azione di costruzione anche di una banca dati. per quanto riguarda la TARI, non dico inesistente perché ce n'è una (mi dicono) molto, molto vecchia, degli anni '90 che non è più stata poi aggiornata, e quindi è logico che il mondo dagli anni '90 ad oggi è cambiato e anche Travagliato è cambiato e quindi ragionevolmente, con anche l'attività che già stata svolta nei mesi passati, si pensa di pareggiare tranquillamente in quel modo le mancate entrate, ma che in realtà sono mancate entrate ma non erano entrate vere, perché i contenziosi poi non si chiudono con la vittoria del Comune, se oggettivamente siamo in difetto; questo è il problema. Riguardo alle famiglie, anche per le famiglie abbiamo visto che abbiamo fatto l'operazione del coupon per il ritiro gratuito dei sacchi neri, che prima invece erano costretti ad acquistare e a pagare, quindi un intervento, pur se piccolo, c'è stato anche lì; ma noi crediamo che alle famiglie interessi di più avere un posto di lavoro piuttosto che risparmiare € 20 in più di sacchi, e andare incontro alle imprese in ogni modo, come possiamo, vuol dire cercare di mantenere i posti di lavoro. L'obiettivo non è quello di favorire l'imprenditore, è quello di favorire l'impresa che magari rimane a Travagliato, perché qualcuno ha anche minacciato di andare via mesi fa di fronte alle richieste della Fraternità Servizi. L'obiettivo è quello che altre imprese vengano a Travagliato a installarsi, a impiantare i propri impianti di lavorazione e di produzione, creando così benessere per tutti e lavoro per tutti, e credo che sia fondamentale sia per quanto riguarda l'aspetto economico di una famiglia avere uno stipendio in più, e forse ancora di più per quanto riguarda l'aspetto sociale della dignità umana di poter dire "*Ho un lavoro, me lo mantengo da solo e non ho bisogno che il Comune mi aiuti perché non arrivo a fine mese*". Quindi l'obiettivo di tutto questo è andare incontro in questo modo alle imprese. Visto che stiamo facendo un ragionamento unico lo faccio anche sulle tariffe di cui parlava il Consigliere Uboldi: abbiamo anche in questo caso cercato di andare incontro ad alcune categorie di commercianti che sono stati molto, molto penalizzati dalle tariffe applicate negli anni indietro. Pagano tariffe che sono 5, 6, 7, 8, 10 volte più alte rispetto ad altri commercianti. È vero che producono un po' di rifiuti in più, ma non in modo così eccessivo.

*(Voci fuori microfono)*

**Sindaco:** No, no, in base alle dimensioni parliamo di 1.50 €, anzi forse anche qualcosa di meno al metro per qualcuno, contro 8.50 € o 9 € per qualcun altro.

*(Voci fuori microfono)*

**Sindaco:** No, sto parlando di differenze tra un'attività... il fiorista rispetto al negozio di

abbigliamento paga una tariffa che è 8-10 volte maggiore, il fruttivendolo paga una tariffa che è 8-10 volte maggiore, quindi...

*(Voci fuori microfono)*

**Sindaco**: Sono i numeri che abbiamo trovato e sono questi, poi ci sono bar, ci sono paninoteche, pizzerie che hanno tutte queste tariffe. Adesso io l'elenco non ce l'ho, però ho qualche definizione: bar caffè, paninoteche, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza da asporto, queste sono le categorie che sono quelle veramente che pagano davvero molto, molto di più veramente, 8-10 volte più degli altri. Noi riduciamo praticamente del 20% queste tariffe di queste categorie. Rimangono tutte invariate le altre tranne due, una che è per la grande distribuzione, che aumenta, e l'altra che è per gli uffici, le agenzie, studi professionali e banche; abbiamo praticamente pareggiato la diminuzione delle categorie di cui abbiamo parlato prima con gli aumenti invece su queste altre due categorie, che comporta per loro un aumento... banche, uffici, agenzie, studi professionali del 14.20%, 15%. Se non ci sono altri interventi metto in votazione il punto n.9...

**Segretario comunale**: No, punto n.8 con le modifiche.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;

**Attestato** che sulla proposta della presente:

- sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili competenti ai sensi dell'art.49 del TUEL;
- il Segretario comunale si è espresso condividendone i contenuti sotto il profilo della conformità alle norme di legge (articolo n.74 dello Statuto Comunale vigente);

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI e della tariffa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Visto** che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

**Preso atto** che, con separati atti, si sta procedendo ad aggiornare i regolamenti IMU e TASI in ottemperanza alle nuove disposizioni di legge;

**Visti** i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

**Visto** in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**Visto** il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Preso atto** della Legge n. 208/2015 “Legge di Stabilità 2016” che introduce significative novità in materia tributaria, in particolare per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali che prevedono di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto finanziario.

**Vista** la Deliberazione Commissariale n. 12 del 13/03/2008 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento di disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati e approvazione del piano finanziario 2007”;

**Vista** la Deliberazione Commissariale n. 2 del 19/06/2014 di approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARI)

**Vista** la bozza di regolamento comunale TARI predisposta dall'Azienda Servizi Territoriali spa e dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**Visto** l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 01 marzo 2016 che differisce il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte dei Comuni dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**Visto** che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti in atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Affari Economico Finanziari, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

A questo punto pone in votazione le modifiche proposte dal Sindaco durante la discussione, ottenendo il seguente risultato: voti favorevoli, n. 12 (Maggioranza e Cadei Ebe), n.2 astenuti (Uboldi, Verzeletti), espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 14 Amministratori presenti e votanti

Dopodiché passa all'approvazione del Regolamento con le modifiche approvate con la precedente votazione, ottenendo il seguente risultato: : voti favorevoli, n. 12 (Maggioranza e Cadei Ebe), n.2 astenuti (Uboldi, Verzeletti), espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 14 Amministratori presenti e votanti

### **DELIBERA**

1. di integrare e modificare il Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti come da bozza "A" allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 13, comma 12-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, il 1° gennaio 2016;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
4. di affiggere lo stesso all'Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale;
5. di dare atto che una copia di tale Regolamento sarà tenuta a libera disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento con ulteriore votazione, con voti favorevoli, n. 12 (Maggioranza e Cadei Ebe), n.2 astenuti (Uboldi, Verzeletti), espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 14 Amministratori presenti e votanti

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
F.to Rag. Renato Pasinetti

Il Segretario Comunale  
F.to Siciliano Dott. Domenico

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Visti gli articoli 124 comma 1 e 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267 e 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione, in data odierna:

1. è stata pubblicata sul sito informatico del Comune, sezione albo on line, dove vi rimarrà per almeno quindici giorni consecutivi dal **12/05/2016** al **27/05/2016**

Travagliato, li 12/05/2016

Il Segretario Comunale  
F.to Siciliano Dott. Domenico

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Visto l'articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti la Giunta (articolo 134, comma 4).

[ ] è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Travagliato, li 12/05/2016

Il Segretario Comunale  
F.to Siciliano Dott. Domenico

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Travagliato, 12/05/2016

Il Segretario Comunale  
Siciliano Dott. Domenico